

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05653/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2025, proposto da

Alessandra Giordano, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a) dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 0001217 del 19-11-2024 per il conferimento di incarichi esterni a norma dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/200 nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere su fondi nazionali, procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale codici 01 e 02;

- b) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e della allegata graduatoria pubblicati con Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025 Ministero dell'Università procedura COD 02;
- c) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della allegata graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 dell'1 aprile 2025 Ministero dell'Università procedura COD 02;
- d) del verbale n. 8 del 20 gennaio 2025 relativo alla valutazione della ricorrente e del rispettivo allegato;
- e) del verbale di riunione n. 17 del 19 febbraio 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere efficacemente soddisfatte mediante la sollecita fissazione del giudizio di merito, nei termini di cui in dispositivo;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria della procedura codice 02, con le seguenti modalità:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di cui alla procedura codice 02;
- 5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*Atti di notifica*”;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di rinviare all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, co. 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 dicembre 2025.

Ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO